

IL PRESIDENTE

- VISTA la legge 21.12.1999, n. 508 "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti per le industrie artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali pareggiati";
- VISTO il DPR 28.02.2003, Il. 132 "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzati va delle istituzioni artistiche c musicali , a norma della legge 21.12. 1999, n. 508", che all'art. 14. comma 4. prevede che i regolamenti interni siano adottati con Decreto del Presidente;
- VISTO l'art. 34 dello Statuto del Istituto, che dispone che ogni altro regolamento interno necessario per disciplinare il funzionamento di strutture didattiche e servizi è adottata con Decreto del Presidente, previa delibera degli organi competenti e sentito il Consiglio accademico
- VISTO l'art. 23 dello Statuto del Istituto che determina la struttura e detta competenze e prerogative del Consiglio Accademico
- VISTO la delibera del Consiglio Accademico nella seduta del 10 aprile 2020;
- VISTA la delibera n. 8 del Consiglio di Amministrazione 17 aprile 2020

ADOTTA

il Regolamento di funzionamento del Consiglio Accademico dell' Istituto "G. Lettimi" nel testo allegato al presente decreto. di cui forma parte integrante.

Il Regolamento, entrato in vigore dal 18 aprile avrà validità fino ad eventuali nuove disposizioni.

Il Presidente

Dott.ssa Angela Piazzolla

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

Regolamento di funzionamento del Consiglio Accademico

approvato dal Consiglio Accademico con delibera n. ____del _____

approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. ____del _____

Regolamento di funzionamento del Consiglio Accademico.....	2
Art. 1. - Composizione Competenze e prerogative.....	3
Art. 2. - Segretario e verbalizzazione delle riunioni.....	4
Art. 3. - Convocazione.....	4
Art. 4. - Documentazione.....	4
Art. 5. - Svolgimento delle riunioni e Validità delle deliberazioni.....	5
Art. 6. - Articolazioni del Consiglio.....	5

ART. 1. - COMPOSIZIONE COMPETENZE E PREROGATIVE

1. La composizione, le competenze e prerogative del Consiglio Accademico sono definite dall'art. 23¹ dello Statuto di autonomia. L'incompatibilità è definita dall'art. 37² dello statuto e dall'art. 11 del Regolamento per le elezioni dei docenti componenti il Consiglio accademico.
2. Ulteriori modalità di funzionamento e rinnovo del Consiglio Accademico sono definite nell' art. 35 dello Statuto³.
3. Il Consiglio accademico dura in carica tre anni accademici e può essere riconfermato consecutivamente una sola volta⁴. I membri rimangono in carica fino alla scadenza naturale dell'organo salvo i casi previsti dai successivi commi 4. e 5.
4. I docenti eletti nel Consiglio Accademico rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo salvo i casi previsti dall'art. 12 del Regolamento per le elezioni dei docenti componenti il Consiglio accademico⁵.

¹ Statuto, Art. 23 – Consiglio Accademico

Il Consiglio accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche, di produzione e di ricerca dell'Istituto. Promuove la cooperazione con altre Istituzioni appartenenti all'alta formazione artistica e musicale, con università, scuole pubbliche e private e centri culturali e di ricerca. Assicura il costante collegamento con le Istituzioni e le forze sociali e produttive. Il Consiglio accademico è costituito con decreto del Presidente ed è composto dai seguenti sette membri:

- a. il Direttore, che lo presiede;
 - b. quattro docenti dell'Istituto, rappresentanti delle diverse aree formative e/o dei corsi di studio attivati (così come saranno definiti dal Regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera h), della Legge 21/12/1999, n. 508), in possesso dei requisiti di comprovata professionalità attinenti all'area (titoli di specializzazione di livello superiore, continuità didattica almeno triennale, attività di ricerca e produzione artistica, incarichi per i rapporti esterni dell'Istituto, incarichi organizzativi interni) e in posizione contrattuale (a tempo indeterminato o determinato) compatibile con il periodo temporale del mandato, eletti dal corpo docente. L'elettorato attivo è riconosciuto ai docenti di ruolo ed ai titolari di supplenza annuale. L'elettorato passivo spetta ai docenti di ruolo titolari. Le modalità di elezione sono disciplinate dal Regolamento generale dell'Istituto.
 - c. due studenti designati dalla Consulta degli studenti.
2. Spetta in particolare al Consiglio accademico:
- a. determinare il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento e valutando e coordinando le proposte elaborate dal Collegio dei professori;
 - b. assicurare il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
 - c. definire le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
 - d. esercitare ogni altra funzione non espressamente demandata dal D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, al Consiglio di amministrazione;
 - e. esercitare le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera e), della Legge 21/12/1999, n. 508;
 - f. deliberare, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della Legge 21/12/1999, n. 508 il Regolamento didattico dell'Istituto ed il Regolamento degli studenti, sentita la Consulta degli studenti.
3. Il Consiglio accademico dura in carica tre anni e può essere riconfermato consecutivamente una sola volta

² Art. 37 – Incompatibilità

1. I componenti eletti nel Consiglio d'amministrazione non possono essere anche membri del Consiglio accademico.

³ Statuto, Art. 35 – Funzionamento degli Organi

1. Salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla normativa legislativa o statutaria, il Regolamento generale di Istituto ed i regolamenti interni, nel disciplinare il regime giuridico degli Organi amministrativi, devono attenersi ai seguenti principi:

- a. il procedimento di rinnovo deve essere completato prima della scadenza dell'Organo. Scaduto il mandato, l'Organo amministrativo già in carica esercita, in regime di *prorogatio*, l'attività di ordinaria amministrazione e adotta gli atti urgenti e indifferibili, per un periodo non superiore ai quarantacinque giorni.
- b. chiunque non partecipi senza giustificato motivo per più di tre volte consecutive alle adunanze dell'Organo di cui è componente elettivo o designato decade dal mandato. La disposizione non si applica ai componenti di nomina ministeriale ed ai componenti di diritto;
- c. nel caso di cessazione, per qualsiasi causa della qualità di componente elettivo, subentra il primo dei non eletti che ne abbia titolo. Ove ciò non sia possibile si procede a nuove elezioni entro novanta giorni, salvo che l'Organo scada dal suo mandato nei sei mesi successivi.

⁴ D.P.R. 28/02/2003, n. 132, art. 4, comma 2: "gli organi durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta"

⁵ Decadenza

1. Gli eletti decadono in caso di dimissioni o di incompatibilità.

5. Gli studenti nominati nel Consiglio Accademico rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo salvo i casi previsti dall'art. 11 del Regolamento per le elezioni della consulta degli studenti e fino alla data effettiva della loro iscrizione/immatricolazione presso l'Istituto ovvero al conseguimento del titolo di studio. Questa norma non è applicata e gli studenti rimangono in carica qualora, conseguito il Diploma Accademico di 1° livello, proseguano gli studi iscrivendosi contestualmente al Diploma Accademico di 2° Livello presso l'ISSM Lettimi.
6. Nei casi di anticipata cessazione del mandato di uno o più docenti o studenti si applica quanto disposto comma c. dell'Art. 35 dello Statuto. I consiglieri nominati successivamente alla costituzione del Consiglio rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
7. Qualora il direttore vicario sia individuato al di fuori del Consiglio accademico, ha titolo ad assistere alle riunioni e a esprimere parere consultivo. Il direttore vicario che interviene in sostituzione del Direttore assente acquisisce diritto di voto.

ART. 2. - SEGRETARIO E VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI

1. Il direttore designa il segretario del Consiglio, anche tra il personale dell'area amministrativa. In caso di assenza del segretario da una riunione del Consiglio, il direttore nomina seduta stante il segretario supplente per la riunione stessa.
2. Il segretario ha il compito di predisporre la documentazione, redigere il verbale delle riunioni e di curare, d'intesa con il direttore, l'esecutività delle delibere assunte. I verbali delle adunanze del Consiglio sono approvati nella medesima seduta o in una successiva e vengono sottoscritti dal direttore e dal segretario. In ogni caso le deliberazioni sono immediatamente esecutive.
3. Le deliberazioni assunte dal Consiglio sono di norma pubbliche, salvo i casi tutelati dalle norme sulla privacy, mentre le relative attività istruttorie di preparazione e di elaborazione hanno carattere di riservatezza.

ART. 3. - CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio accademico dell' Istituto è convocato dal Direttore quando sia necessario e comunque con cadenza almeno trimestrale. Il Consiglio Accademico dell' Istituto deve essere altresì convocato entro 30 giorni quando ne facciano richiesta motivata almeno quattro dei suoi membri.
2. La Convocazione del Consiglio, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, viene effettuata dal Direttore di norma almeno sette giorni prima dell'adunanza. Tale termine può essere ridotto a tre in caso di urgenza.
3. In casi del tutto eccezionali e di estrema urgenza, la convocazione può essere effettuata con minimo preavviso, inferiore ai tre giorni, e ha validità nei casi di cui all'art. 4 comma 3..
4. La posta elettronica è modalità valida e usuale di convocazione.

ART. 4. - DOCUMENTAZIONE

5. La documentazione relativa agli argomenti oggetto di trattazione iscritti all'Ordine del Giorno è messa a disposizione dei componenti, per via telematica, quanto prima possibile e in ogni caso, di norma, almeno due giorni prima della data della riunione, salvo che per temi urgenti.

6. In apertura di seduta, sono a disposizione l'elenco dettagliato degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno e l'istruttoria in merito alle pratiche da esaminare.

ART. 5. - SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI.

1. Le riunioni si svolgono di norma in presenza presso la sede dell'Istituto. In casi eccezionali il Consiglio Accademico può riunirsi in modalità telematica. È ammessa la partecipazione in modalità telematica anche solo di uno o più membri. Lo svolgimento parziale e o totale delle riunioni in modalità telematica deve essere motivata da circostanze straordinarie e deve essere approvata all'unanimità.
2. L'adunanza del Consiglio è valida se interviene la maggioranza (metà più uno) dei componenti, incluso il Direttore che lo presiede. In caso di sua assenza o impedimento il Consiglio è presieduto dal Direttore vicario. Il Consiglio Accademico assume le proprie deliberazioni a maggioranza semplice, salvo i casi previsti dalla normativa vigente o dallo Statuto. In caso di parità di votazioni prevale il voto del Direttore.
3. In caso di necessità e di indifferibile urgenza il Direttore assume i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio accademico, sottoponendoli alla ratifica nella seduta immediatamente successiva.
4. In casi eccezionali e urgenti la seduta è valida anche se convocata con minimo preavviso purché vi sia la presenza di tutti i componenti o se uno o più componenti assenti deleghino formalmente altri componenti. La riunione è comunque nulla se il numero dei presenti non raggiunge la metà più uno dei componenti.
5. Le riunioni proseguono senza soluzione di continuità fino all'esaurimento degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Qualora ciò risulti impossibile, viene concordata subito la data di aggiornamento della seduta o il rinvio degli argomenti non trattati all'adunanza successiva.
6. Gli argomenti vengono, di norma, discussi secondo la loro collocazione nell'Ordine del Giorno.
7. Qualora il componente voglia riportare integralmente e testualmente il proprio intervento nel verbale è tenuto a far pervenire al segretario verbalizzante e agli incaricati della verbalizzazione, entro due giorni dopo lo svolgimento della seduta, il testo scritto dell'intervento che sarà rilasciato nella seduta stessa.
8. Ogni componente ha facoltà di rivolgere interrogazioni al Direttore, eventualmente dandone lettura e facendone pervenire tempestivamente al segretario verbalizzante e agli incaricati della verbalizzazione il testo scritto, corredato di ogni utile documentazione.
9. Il Direttore risponde alle interrogazioni, ove possibile nella stessa seduta, oppure entro la seconda seduta successiva a quella della presentazione.
10. Alle sedute del Consiglio Accademico partecipano di norma solo gli aventi diritto ad eccezione del segretario verbalizzante che può essere individuato fra i dipendenti dell'area amministrativa. Possono essere invitati occasionalmente a partecipare alla riunione, soggetti promotori di progetti artistico-didattici, esperti, consulenti, docenti o altri portatori di interessi specifici. Ogni membro ha facoltà di proporre l'intervento di un soggetto esterno alla riunione del CDA ma la

partecipazione deve essere approvata all'unanimità. L'invito è formalizzato dal direttore, e la presenza deve limitarsi al punto dell'ordine del giorno di riferimento.

11. Ad eccezione dei punti all'ordine del giorno riguardanti persone, le sedute possono essere rese pubbliche per decisione della Presidenza o della maggioranza dei presenti.

ART. 6. - ARTICOLAZIONI DEL CONSIGLIO

1. Per lo svolgimento dei propri compiti il Consiglio può articolarsi, stabilendo le procedure che ne regolano il funzionamento, in commissioni e gruppi di lavoro ai quali possono essere temporaneamente affidate specifiche materie, in sede deliberante, referente o consultiva.